



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1015

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3. Approvazione del disciplinare e dello schema di convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti alla compilazione e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF e delle domande per interventi agevolativi per il periodo 01.07.2022-30.06.2024.

Il giorno **07 Giugno 2022** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 contiene le norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi che sono state declinate dalla Giunta provinciale, fin dal 2005, con la definizione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), che trova nella deliberazione n. 1076 di data 29.06.2015, da ultimo modificata con deliberazione n. 1235 di data 12.08.2019, la disciplina attualmente in vigore. In particolare, fra le diverse disposizioni del citato articolo 6 si evidenziano:

- il comma 4, in base al quale la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione. Le predette dichiarazioni sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Provincia per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti;
- il comma 4-bis che prevede la possibilità per la Provincia di assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali;
- 5-bis. In via sperimentale, in alternativa all'utilizzo di strumenti digitali di sottoscrizione e identificazione, la firma autografa delle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 ai fini della valutazione della condizione economica può essere sostituita dalla firma grafometrica, apposta con uno stilo elettronico su una tavoletta grafica. I dati contenuti nella dichiarazione sottoscritta mediante firma grafometrica e conservati su supporto digitale sono validi a tutti gli effetti di legge, sia a fini istruttori che a fini di controllo. L'interessato può chiedere copia della dichiarazione resa.

L'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, prevede che l'applicazione di un sistema esperto nei settori individuati dalla Giunta provinciale, che prenda in considerazione il reddito ed elementi significativi del patrimonio del nucleo familiare di appartenenza, da utilizzare per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti agevolazioni, sussidi o servizi pubblici previsti da leggi provinciali. Il sistema esperto si applica anche agli altri settori di spesa che prevedono interventi, tariffe o concorsi degli utenti, da graduare in relazione alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti. Inoltre, Il predetto sistema può essere applicato nei diversi settori, anche avvalendosi dei comuni e di altri enti pubblici, nonché previa convenzione, in relazione alla particolare tipologia dei settori presi in considerazione, di organismi sociali, di enti creditizi e di altri soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-amministrativa. Le convenzioni in questione possono prevedere la corresponsione di compensi per i soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui si avvalgono gli enti pubblici per l'applicazione del sistema esperto di valutazione della condizione economica familiare.

La Giunta provinciale, fin dal 2005, ha dato attuazione al sistema di valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi, prevedendo da un lato, la definizione della disciplina di dettaglio per il calcolo dell'indicatore ICEF, per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore, dall'altro, istituendo un sistema di accreditamento di soggetti professionali ai quali affidare, previa stipula di un'apposita convenzione, l'incarico per la compilazione, aggiornamento e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché della raccolta, del controllo e della trasmissione alle competenti Strutture

provinciali delle domande per interventi agevolativi. In particolare, il 30 giugno 2022 scadono gli accreditamenti e le convenzioni che regolano gli incarichi in questione, il cui testo è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 959 di data 21.06.2019, da ultimo modificata con deliberazione n. 886 di data 28.05.2021.

Ciò premesso, il Relatore propone all'approvazione della Giunta provinciale i seguenti documenti allegati a questo provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- Allegato 1) - Disciplinare per l'accreditamento allo svolgimento delle attività inerenti alla compilazione e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF e delle domande per interventi agevolativi per il periodo 01.07.2022-30.06.2024;
- Allegato 2) - Schema di convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti alla compilazione e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF e delle domande per interventi agevolativi per il periodo 01.07.2022-30.06.2024.

Per quanto riguarda i compensi si confermano quelli attuali, e precisamente:

- per le Dichiarazioni ICEF è fissato in euro 14,37;
- per le Domande per interventi agevolativi è previsto un compenso unitario per tutte le domande pari ad euro 7,28.

L'articolo 34, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1993 n. 23, nell'elencare le competenze dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, indica alla lett. b-bis), la gestione degli aspetti amministrativi e contrattuali riguardanti l'applicazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) anche per quanto riguarda la procedura di accreditamento dei soggetti cui affidare l'incarico per la compilazione, l'aggiornamento e la trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF.

Infine, in analogia a quanto disposto dall'INPS per le sue convenzioni con i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2018, si propone di non applicare alle Convenzioni in questione le regole della tracciabilità dei flussi finanziari. Infatti, nelle premesse alla Determinazione n. 72 del 13.06.2018 del Presidente dell'INPS, concernente l'approvazione dello schema di convenzione tra l'INPS e i Centri di assistenza fiscale per l'attività relativa alla certificazione ISEE per l'anno 2018, si richiama la nota 15.03.2012, prot. n. 0025848, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture con la quale comunicava all'INPS, tra l'altro, l'esclusione dall'applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari alle convenzioni che l'Istituto medesimo per l'espletamento di proprie funzioni istituzionali riconducibili alla sfera previdenziale, stipula con i Centri di assistenza fiscale. Come indicato nella nota dell'AVCP, nell'accreditamento e nelle conseguenti convenzioni di questo genere, pur potendovi ravvisare un affidamento di servizi a soggetti terzi e "non pubblici", prevalgono i seguenti aspetti: la difficile individuazione di un appalto o di una concessione in senso stretto; la specifica regolazione pubblicistica cui i CAF sono sottoposti e la finalità pubblicistica delle incombenze loro attribuite e soprattutto l'assenza di una procedura di selezione finalizzata all'individuazione di un numero definito di soggetti e la possibilità per chiunque di "accreditarsi" per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'accreditamento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

- visto l'art. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- visto l'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
- visto l'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 3;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare il Disciplinare per l'accreditamento allo svolgimento delle attività inerenti alla compilazione e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF e delle domande per interventi agevolativi per il periodo 01.07.2022-30.06.2024, di cui all'Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- 2) di approvare lo Schema di convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti alla compilazione e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF e delle domande per interventi agevolativi per il periodo 01.07.2022-30.06.2024, di cui all'Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lett. b-bis), della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 3, l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa è la struttura della Provincia competente alla gestione degli aspetti amministrativi e contrattuali riguardanti l'applicazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) anche per quanto riguarda la procedura di accreditamento dei soggetti cui affidare l'incarico in questione;
- 4) di autorizzare il dirigente dell'Agenzia a stipulare per conto della Provincia le convenzioni di cui al punto 2) con i soggetti accreditati;
- 5) di dare atto che si farà fronte agli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al punto 2) con i fondi stanziati sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Adunanza chiusa ad ore 09:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Disciplinare

002 Schema di Convenzione

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ICEF E DELLE DOMANDE PER INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL PERIODO 01.07.2022-30.06.2024

Art. 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO A SOGGETTI ACCREDITATI

1. Costituisce oggetto dell'affidamento a soggetti accreditati, l'espletamento, per il periodo 01.07.2022-30.06.2024, delle attività a favore dei cittadini che intendono accedere alle prestazioni sociali (di seguito "interventi agevolativi") erogate dalla Provincia, dai suoi Enti funzionali ed Agenzie nonché dagli altri Enti pubblici territoriali, inerenti alla compilazione e alla trasmissione per via telematica delle Dichiarazioni sostitutive ICEF (di seguito "Dichiarazioni ICEF") e delle domande per gli interventi agevolativi. L'affidamento sarà perfezionato tramite la stipula di una convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento (di seguito indicata più brevemente come "Provincia") e i soggetti accreditati stessi, secondo lo schema tipo approvato contestualmente al presente Disciplinare, di seguito indicata per brevità "Convenzione".
2. Ai fini di questo Disciplinare sono assimilate:
 - a) alle Dichiarazioni ICEF, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio volte ad aggiornare ad un valore più prossimo alla data di presentazione, i dati e le informazioni delle dichiarazioni ICEF (di seguito "Dichiarazioni ICEF attualizzate"), qualora tali dichiarazioni siano contenute in un documento distinto dalla domanda;
 - b) alle domande per interventi agevolativi, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio che sono utilizzate dal sistema informativo ICEF per il solo calcolo dell'indicatore ICEF, in quanto sono demandati ad altri sistemi la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso o il mantenimento del diritto a beneficiare degli interventi agevolativi e/o la determinazione della misura degli stessi.

Art. 2

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI ELETTRONICI DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI IDENTIFICAZIONE

1. La firma grafometrica, apposta dall'interessato con uno stilo elettronico su una tavoletta grafica, ovvero gli altri strumenti digitali di sottoscrizione e/o di identificazione del dichiarante, SPID, CIE, carta provinciale dei servizi - tessera sanitaria, costituiscono, in sostituzione della firma autografa, la modalità ordinaria di sottoscrizione delle dichiarazioni e delle domande di cui all'art. 1.
2. Nei casi in cui la sottoscrizione della Dichiarazione ICEF, della domanda o di altra documentazione avvenga con le modalità indicate al comma 1, il soggetto accreditato non procede alla sua materializzazione (stampa). Resta ferma la possibilità per il dichiarante di richiedere comunque il rilascio di una copia cartacea della documentazione trasmessa per via telematica.
3. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, per quanto riguarda le Dichiarazioni ICEF e le domande per interventi agevolativi di propria competenza, e i Servizi della Provincia, i suoi Enti strumentali ed Agenzie nonché gli Enti territoriali, per quanto riguarda le domande per interventi agevolativi di rispettiva competenza, definiscono le modalità e i tempi di consegna dei moduli cartacei e della relativa documentazione.

Art. 3

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

1. Ai fini dell'affidamento in gestione delle funzioni elencate all'art. 1, comma 1, è istituito un sistema di accreditamento.

Art. 4

REQUISITI PROFESSIONALI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 2-bis della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2, possono essere accreditati i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) essere un centro di assistenza fiscale – di seguito CAF - costituito ai sensi del capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, autorizzato dal Ministero delle finanze;
 - b) essere una “società di servizi” di cui un CAF si avvale per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del DM 31 maggio 1999, n. 164;
 - c) essere un professionista abilitato ai sensi della lettera f-bis) dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
 - d) essere una società costituita da professionisti di cui alla lett. c).

Art. 5

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO i soggetti interessati sono tenuti a garantire la copertura del servizio, tramite appositi sportelli aperti al pubblico, per almeno 4 giorni settimanali con esclusione dei giorni festivi e del periodo di chiusura per ferie, per un minimo di 4 ore giornaliere con fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00. Tali condizioni di apertura valgono fino all'apertura di 5 (cinque) sedi operative, mentre per le ulteriori sedi il servizio può essere limitato ad un unico giorno o garantito attraverso la possibilità di accedere per appuntamento.
2. Gli sportelli o i luoghi di accesso dei cittadini per la presentazione dei documenti di cui all'art. 1 dovranno rispettare le normative in materia di igiene, sanità e sicurezza.
3. La Provincia si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle suddette normative e di effettuare l'eventuale decadenza dall'accREDITAMENTO secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente Disciplinare.

Art. 6

REQUISITI TECNICI

1. I requisiti hardware, software e di rete, sono indicati nell'Allegato A) di questo Disciplinare.
2. La Provincia può aggiornare i requisiti di cui al comma 1, dandone comunicazione ai soggetti accreditati.

Art. 7

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

1. Le richieste di accREDITAMENTO sono presentate all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa entro il 30 giugno 2023. In caso di proroga della durata dell'accREDITAMENTO nel limite massimo di due anni, ai sensi dell'articolo 10, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 2024.

2. La richiesta di accreditamento dovrà contenere l'impegno:
 - a) ad accettare in ogni momento il controllo della Provincia, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento di cui agli articoli 4, 5 e 6 di questo Disciplinare;
 - b) a rispettare, per il personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro della categoria di riferimento, garantendo condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti da tali contratti ed a rispettare, nel caso di forme flessibili di impiego, le normative e gli accordi concernenti tali forme, accettando il relativo sistema dei controlli pubblici;
 - c) a provvedere ad una copertura assicurativa per i danni che potrebbero essere arrecati alla Provincia e/o a terzi da errori materiali e/o inadempienze dei propri operatori mediante la stipula di un'adeguata polizza assicurativa oppure dell'estensione alle attività previste da questa Convenzione, della copertura assicurativa per i servizi ISEE espletati dal soggetto accreditato. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore ad euro 200.000,00 euro;
 - d) a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al seguente indirizzo Internet:
https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.
3. Alla domanda di accreditamento dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio del legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti professionali, organizzativi e tecnici richiesti agli articoli 4, 5 e 6, nonché copia della polizza assicurativa richiesta ai sensi del comma 2, lettera c).

Art. 8

AVVALIMENTO

1. Per l'espletamento dell'attività oggetto dell'accREDITAMENTO, i CAF possono avvalersi delle società di servizi e dei professionisti secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 1 bis, del DM 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.
2. I CAF si avvalgono dei soggetti di cui al comma 1 sotto il loro diretto controllo e assumendone la relativa responsabilità.
3. La Provincia stipula le convenzioni ed intrattiene i rapporti solo con i CAF che hanno l'obbligo di rilasciare, all'atto della richiesta di accREDITAMENTO, un'apposita dichiarazione in cui elencano i soggetti di cui intendono avvalersi. Ogni successiva modifica o integrazione dell'elenco dei soggetti di cui i CAF si avvalgono, va tempestivamente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Art. 9

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO

1. L'istruttoria delle domande di accREDITAMENTO è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, ove necessario, attraverso un'attività di indagine diretta presso i soggetti richiedenti l'accREDITAMENTO e le rispettive sedi operative.
2. Il procedimento di accREDITAMENTO si conclude con un provvedimento del dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa nel termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Al fine di garantire la continuità dei servizi ai cittadini che richiedono l'accesso agli interventi agevolativi, il dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa può autorizzare il soggetto accreditato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 prima della stipula della Convenzione.

Art. 10

DURATA DELL'ACCREDITAMENTO E DELLA RELATIVA CONVENZIONE

1. L'accREDITAMENTO decorre dalla data del provvedimento previsto dall'articolo 9, comma 2, e termina il 30 giugno 2024, prorogabile dalla Provincia per ulteriori due anni fino al 30 giugno 2026, previa accettazione da parte del soggetto accreditato comunicata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa a mezzo posta elettronica certificata.
2. Qualora la Provincia modifichi i requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO o introduca nuovi requisiti, l'accREDITAMENTO precedentemente rilasciato e la relativa convenzione restano validi per il periodo massimo di un anno. Entro tale termine il soggetto accreditato dovrà adeguare i propri requisiti alle predette modifiche.

Art. 11

OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA

1. Il soggetto accreditato è tenuto a svolgere le seguenti attività per conto della Provincia:
 - a) verificare l'identità e la legittimazione dei soggetti che intendono presentare le dichiarazioni e le domande di cui all'articolo 1;
 - b) fornire ai soggetti di cui alla lett. a) l'assistenza necessaria per la corretta compilazione delle dichiarazioni e delle domande;
 - c) assicurare la corrispondenza dei dati inseriti nel sistema informativo con i dati contenuti nella documentazione esibita dai soggetti di cui alla lett. a);
 - d) rispettare le indicazioni impartite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, per la consegna dei moduli cartacei;
 - e) provvedere alla rettifica o integrazione delle dichiarazioni e delle domande contenenti dati errati o mancanti, senza addebitare alcun costo aggiuntivo alla Provincia, anche quando il dato errato o mancante non è dipendente dal soggetto accreditato.
2. Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare alla Provincia i nominativi dei responsabili di zona, gli indirizzi, i numeri telefonici, gli indirizzi di posta elettronica, i giorni e gli orari di apertura al pubblico delle proprie sedi.
3. Il soggetto accreditato è tenuto a garantire la partecipazione dei propri operatori a specifici corsi di formazione, con eventuale prova finale, per un numero massimo di 2 giornate, organizzati dalla Provincia e articolati anche in relazione alla preparazione e all'esperienza dei partecipanti.

Art. 12

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto accreditato si obbliga a garantire l'osservanza della riservatezza sugli atti e sulle informazioni di cui venga a conoscenza e a non utilizzarli né divulgarli neppure successivamente alla scadenza o alla cessazione della Convenzione.
2. Per l'espletamento delle attività previste da questo Disciplinare il soggetto accreditato è tenuto al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulla protezione dei dati personali.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato Regolamento UE, il soggetto accreditato assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati, previa stipulazione del contratto di nomina con l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.
4. Al fine della verifica della legittimità di tutto quanto attiene al trattamento dei dati, il soggetto accreditato deve fornire all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa tutte le informazioni richieste e quant'altro necessario per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle funzioni di vigilanza.

Art. 13

ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO ICEF

1. A seguito dell'accreditamento il soggetto accreditato è autorizzato ad accedere al sistema informativo ICEF della Provincia, previa stipula con l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di un contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.
2. Il soggetto accreditato nomina l'Amministratore delle utenze con il compito di:
 - a) assegnare agli operatori del soggetto accreditato e dei soggetti di cui si avvale ai sensi dell'articolo 8, le credenziali di accesso al sistema informativo ICEF, previa accettazione da parte di questi di apposito incarico al trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003;
 - b) vigilare sul corretto utilizzo delle credenziali di accesso e, se del caso, a revocarle per uso non conforme alle finalità oggetto della Convenzione e in ogni caso di mancato rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, dandone comunicazione all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa;
 - c) comunicare tempestivamente all'Agenzia provinciale il verificarsi di incidenti occorsi al sistema di autenticazione o alla integrità dei dati ("Data Breach");
 - d) collabora con il DPO ("Data Protection Officer") del soggetto accreditato alla corretta applicazione delle misure in materia di protezione dei dati personali nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 1 di questo Disciplinare.
3. L'Amministratore delle utenze, prima di assumere le proprie funzioni, sottoscrive per accettazione apposito incarico al trattamento dei dati ai sensi degli articoli 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003, conferitogli dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Art. 14

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL DICHIARANTE

1. Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sulla protezione dei dati personali, il soggetto accreditato è tenuto a consegnare al dichiarante/richiedente le informative sul trattamento dei dati personale, relative alle dichiarazioni sostitutive ICEF o ai moduli di domanda per gli interventi agevolativi, oppure, se pubblicate sui rispettivi siti istituzionali, a comunicare al dichiarante/richiedente come consultare le informative sul trattamento dei dati personale dell'Agenda provinciale per l'assistenza integrativa o dei Servizi della Provincia, Enti funzionali o territoriali, competenti alla concessione ed erogazione degli interventi agevolativi. In ogni caso è tenuto a rendere edotto l'interessato che i dati richiesti per la compilazione delle dichiarazioni e delle domande di cui all'art. 1 sono inseriti nel sistema informativo ICEF per essere resi disponibili alle Strutture e agli Enti competenti all'erogazione degli interventi agevolativi di cui l'interessato ha manifestato l'intenzione di richiedere. Nel caso in cui i moduli delle dichiarazioni e delle domande di cui all'art. 1 siano stampati, il soggetto accreditato è tenuto a rendere edotto l'interessato che tali moduli saranno trasmessi a tali Strutture ed Enti per le medesime finalità. Per le dichiarazioni ICEF non connesse a domande, qualora il dichiarante non manifesti l'intenzione di eliminarle dal sistema informativo, il soggetto accreditato lo informa che la dichiarazione ICEF potrà essere utilizzata dalla Provincia per finalità statistiche.
2. Il soggetto accreditato si impegna a comunicare ai cittadini che, nel caso di erogazione dell'intervento agevolativo, possono essere effettuati dei controlli, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.
3. Il soggetto accreditato è tenuto altresì a richiamare l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorre nel caso di dichiarazioni non veritiere.

Art. 15

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto accreditato si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il soggetto accreditato inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione di questo Discipinare la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."
3. Il soggetto accreditato, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo soggetto accreditato nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
4. Il soggetto accreditato, con riferimento alle prestazioni oggetto di questo Discipinare, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, ivi inclusi i collaboratori dei soggetti di cui il soggetto accreditato si avvale ai sensi dell'articolo 8, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

5. Il soggetto accreditato dichiara che l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il soggetto accreditato si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
6. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
7. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
8. Il soggetto accreditato si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
9. Il soggetto accreditato si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente.

Art. 16

OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia si impegna a:
 - a) rapportarsi con i soggetti accreditati attraverso un'unica struttura referente, individuata nell'Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa, con il compito di:
 - comunicare ai soggetti accreditati l'avvio, le modalità ed i tempi di raccolta, di controllo e di trasmissione alle strutture provinciali competenti delle domande di interventi agevolativi e della relativa documentazione;
 - coordinare, in collaborazione con le strutture competenti in materia fiscale e di semplificazione amministrativa, la risoluzione dei quesiti riferiti alle dichiarazioni ICEF;
 - coordinare, in collaborazione con le strutture provinciali competenti, la risoluzione dei quesiti riferiti alle domande di agevolazione;
 - curare, sul sito Internet dedicato all'ICEF, l'aggiornamento della raccolta della normativa, dei pareri di rilevanza generale, della modulistica e di ogni altro documento che possa riguardare l'indicatore ICEF.
 - b) permettere al soggetto accreditato di verificare, tramite l'estrazione di appositi report dal sistema informativo la cui struttura sarà concordata con i soggetti accreditati, i nominativi dei cittadini che si sono rivolti al soggetto accreditato stesso e che hanno effettivamente usufruito delle prestazioni erogate dalla Provincia, tramite la necessaria collaborazione delle strutture provinciali;
 - c) supportare il soggetto accreditato nelle note informative ai cittadini delle specifiche politiche di settore e pubblicizzare adeguatamente l'elenco degli sportelli disponibili per

ciascun soggetto accreditato, con i relativi giorni ed orari di apertura e specificando l'opportunità di fissare un preventivo appuntamento al fine di un espletamento ottimale del servizio;

- d) mettere a disposizione dei soggetti accreditati senza oneri i dati contenuti nel sistema informativo elettronico provinciale e rilevanti per l'espletamento delle attività previste dall'art. 1 di questo Disciplinare.
2. La Provincia si impegna ad attivare un Tavolo tecnico con i soggetti accreditati per discutere delle problematiche inerenti all'attuazione di questa convenzione.

Art. 17

COMPENSI

1. Per la raccolta e la trasmissione per via telematica delle dichiarazioni ICEF, ivi incluse quelle attualizzate, sarà corrisposto dall'Agenzia un compenso unitario di Euro 14,37 (quattordici/37) al netto di IVA e al lordo degli oneri previdenziali e assicurativi, ivi compresa l'eventuale rivalsa cassa, ad esclusione del contributo integrativo previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 10-2-1996 n. 103. Per le dichiarazioni ICEF prive di dati reddituali o patrimoniali non è corrisposto alcun compenso. Il compenso per le dichiarazioni ICEF sarà riconosciuto al soggetto accreditato a prescindere dalla effettiva fruizione delle prestazioni da parte del cittadino.
2. Per la raccolta e trasmissione telematica delle domande per interventi agevolativi sarà corrisposto dall'Agenzia un compenso unitario di Euro 7,28 (sette/28) al netto di IVA e al lordo degli oneri previdenziali e assicurativi, ivi compresa l'eventuale rivalsa cassa ad esclusione del contributo integrativo previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 10-2-1996 n. 103. L'elenco delle domande per interventi agevolativi è contenuto nella tabella di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale dei questo Disciplinare. Tale elenco può essere aggiornato dalla Provincia con domande per nuovi interventi agevolativi, senza necessità di modificare la Convenzione.
3. I compensi unitari previsti ai commi 1 e 2 sono adeguati all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
4. I compensi dovuti al soggetto accreditato saranno rendicontati al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno, sulla base di appositi rendiconti (report) estratti dal sistema informativo ICEF e liquidati dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
5. Le fatture devono riportare:
 - a) il codice univoco **5S2ZIJ** identificativo dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa;
 - b) l'annotazione "S" per la scissione dei pagamenti ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015;
 - c) il codice della convenzione comunicato dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa;
 - d) l'indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento.
6. Il pagamento delle fatture avverrà previa:
 - a) sottoscrizione della relativa Convenzione;
 - b) verifica della corrispondenza dei compensi con i dati relativi alle rendicontazioni di cui al

comma 4;

- c) verifica del DURC del soggetto accreditato, in corso di validità, secondo la normativa in vigore.
7. Nulla è dovuto da parte dei cittadini che richiedono al soggetto accreditato l'espletamento delle attività previste all'art. 1 di questo Disciplinare.

Art. 18

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E DIRITTO DI RECESSO

1. In caso di cessazione dell'attività o di recesso unilaterale, il soggetto accreditato è tenuto a comunicare all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, almeno 90 (novanta) giorni prima e a mezzo posta elettronica certificata, l'impossibilità o la non volontà di proseguire il rapporto convenzionale.
2. In caso di cessazione del rapporto con la Provincia per scadenza della convenzione, risoluzione, recesso unilaterale o cessazione dell'attività, il soggetto accreditato sarà obbligato a restituire all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa i moduli cartacei delle dichiarazioni ICEF non ancora consegnate e ai soggetti erogatori degli interventi agevolativi i moduli cartacei delle domande di rispettiva competenza nonché procede alla cancellazione dai propri archivi informatici di eventuali copie di dichiarazioni o domande, dandone comunicazione rispettivamente all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa e ai soggetti erogatori degli interventi agevolativi. Inoltre, il soggetto accreditato è tenuto a restituire le tavolette per la firma grafometrica ricevute a titolo di comodato gratuito.

Art. 19

DECADENZA DALL'ACCREDITAMENTO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA PROVINCIA

1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa dichiara la decadenza dall'accREDITAMENTO nei seguenti casi:
 - a) mancato mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 di questo Disciplinare;
 - b) mancato adeguamento alla modifica dei requisiti tecnici eventualmente disposta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, di questo Disciplinare;
 - c) mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi degli articoli 11, 12, 13 comma 2, 14 e 15 di questo Disciplinare;
 - d) addebito da parte del soggetto accreditato ai cittadini di tariffe, oneri o spese comunque denominati, per l'espletamento delle attività previste da questo Disciplinare.
2. In ogni caso, prima di dichiarare la decadenza dall'accREDITAMENTO per i motivi di cui alle lett. da a) e d), l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa diffida il soggetto accreditato a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni.
3. Qualora sia pronunciata la decadenza dall'accREDITAMENTO, si risolve il rapporto convenzionale con la Provincia. Sono fatti salvi i compensi per l'attività svolta fino alla data in cui viene notificato il provvedimento di decadenza.

Allegato A)

REQUISITI TECNICI

Requisiti hardware

E' necessario un client con i seguenti requisiti tecnici minimi:

- Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64) da 1 GHz;
- 1 GB Ram;
- scheda video SVGA a 265 colori che funzioni ad una risoluzione 1024x768;
- circa 100 MB liberi su hard disk.

Requisiti software

Ogni client che utilizza il programma deve avere installato le seguenti componenti software:

- Microsoft Windows 8, 10 o 11
- Un browser a scelta tra i seguenti:
 - Google Chrome (versione 85 o successive)
 - Microsoft Edge (versione 88 o successive);
- Sun Java Runtime Environment (JRE)
- Adobe Acrobat Reader versione 9 o successive.

Requisiti di rete

- linea digitale xDSL specifica per l'utilizzo dell'applicativo con adeguata banda minima garantita per operatore;
- in caso di accesso da un computer situato dietro un firewall o un proxy, occorre essere abilitati all'uso della porta HTTP (80) e della porta SSL (443).

ALLEGATO B)

Tabella delle tariffe per le attività relative alla raccolta, al controllo formale e alla trasmissione alle competenti strutture provinciali delle domande per interventi agevolativi e della domanda unica, nonché della relativa documentazione (articolo 17, comma 2, del Disciplinare)

DOMANDA	STRUTTURA COMPETENTE
Assistenza odontoiatrica	Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza
Buoni di servizio	Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea
Condizione economica edilizia agevolata cooperative	Servizio Politiche della Casa
Edilizia pubblica - requisiti accesso e canone moderato	
Edilizia pubblica - verifica permanenza requisiti	
Contributo barriere architettoniche	Servizio Politiche sociali
Tariffa muoversi con riduzione	
Tariffa muoversi senza riduzione	
Domanda unica	Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa
Fondo valorizzazione giovani	Servizio Istruzione
Progetto Trentino Trilingue	
Diritto allo studio Opera Universitaria	Opera universitaria
Tariffa prolungamento orario scuola infanzia	Servizio Attività educative per l'infanzia
Tariffa Trasporto Studenti Parauniversitari	Dipartimento Territorio, e trasporti , ambiente, energia, cooperazione

C O N V E N Z I O N E

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA COMPILAZIONE E
TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ICEF E
DELLE DOMANDE PER INTERVENTI AGEVOLATIVI
PER IL PERIODO 01.07.2022 – 30.06.2024**

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. GIANFRANCO ZOPPI, nato a Trento il 15 giugno 1964, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente dell'Agenda Provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modificazioni e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, di seguito più brevemente denominata "Provincia";

(2) _____, con sede legale in _____ (____), VIA _____ - Cap. _____-, codice fiscale e partita I.V.A. n. _____, rappresentata da:

- _____, nato/a a _____ (____) il __/__/__, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante della predetta Società, di seguito più brevemente denominato "Soggetto accreditato";

(in alternativa in caso di professionista)

(2) dott./dott.ssa _____ nato/a a _____ (____) il _____ che interviene ed agisce nella sua qualità di professionista abilitato ai sensi della lettera f-bis) dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, di seguito più brevemente denominato "Soggetto accreditato"

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data __.06.2022, con la quale sono stati approvati il "Disciplinare per l'affidamento ai soggetti accreditati dell'incarico della compilazione e trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF e delle domande per interventi agevolativi per il periodo 01.07.2022-30.06.2024" (di seguito "Disciplinare"), e lo schema della presente Convenzione, autorizzandone la stipula;

PREMESSO CHE

- la società _____ / dott./dott.ssa _____ ha presentato, in data __/__/2022 con prot. n. _____, domanda per ottenere l'accreditamento per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, impegnandosi a rispettare quanto previsto nel Disciplinare che è inteso dalle Parti come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegato;

- per lo svolgimento dell'attività oggetto di questa Convenzione il Soggetto accreditato ha elencato i soggetti

di cui intende avvalersi nella dichiarazione di data _____ prot._____. Come previsto dal Disciplinare eventuali modificazioni/integrazioni dell'elenco dei soggetti di cui il Soggetto accreditato ha dichiarato di avvalersi, dovranno essere comunicate a mezzo posta elettronica certificata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa;

- il Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con determinazione n. _____ di data __.__.2022 ha accreditato la società _____ all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante della presente Convenzione, le Parti convengono quanto di seguito:

Art. 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Costituiscono oggetto di questa Convenzione l'espletamento a favore dei cittadini che intendono accedere alle prestazioni sociali (di seguito "interventi agevolativi") erogate dalla Provincia, i suoi Enti funzionali ed Agenzie nonché gli altri Enti pubblici territoriali, delle attività inerenti alla compilazione e la trasmissione per via telematica delle Dichiarazioni sostitutive ICEF (di seguito "Dichiarazioni ICEF"), delle domande per gli interventi agevolativi e dell'altra documentazione prevista dall'articolo 1 del Disciplinare.

Art. 2

IMPEGNO AL MANTENIMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI E TECNICI

1. Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere il possesso dei requisiti per l'accreditamento, come previsti dagli articoli 4 (Requisiti professionali), 5 (Requisiti organizzativi) e 6 (Requisiti tecnici) del Disciplinare.

2. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa si riserva la facoltà di verificare il mantenimento dei suddetti requisiti a pena dell'eventuale revoca dell'accreditamento e la risoluzione di questa Convenzione, come previsto dall'articolo 12 (dodici).

Art. 3

OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO

1. Il Soggetto accreditato si impegna a svolgere le seguenti attività per conto della Provincia:

- a) verificare l'identità e la legittimazione dei soggetti che intendono presentare le dichiarazioni e le domande di cui all'articolo 1;
- b) fornire ai soggetti di cui alla lett. a) l'assistenza necessaria per la corretta compilazione delle dichiarazioni e delle domande;
- c) assicurare la corrispondenza dei dati inseriti nel sistema informativo con i dati contenuti nella documentazione esibita dai soggetti di cui alla lett. a);
- d) rispettare le indicazioni impartite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, per la consegna dei moduli cartacei;

e) provvedere alla rettifica o integrazione delle dichiarazioni e delle domande contenenti dati errati o mancanti, senza addebitare alcun costo aggiuntivo alla Provincia, anche quando il dato errato o mancante non è dipendente dal soggetto accreditato.

2. Il Soggetto accreditato è tenuto a comunicare alla Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa i nominativi dei responsabili di zona, gli indirizzi, i numeri telefonici, i giorni e gli orari di apertura al pubblico delle proprie sedi.

3. Il Soggetto accreditato è tenuto a garantire la partecipazione dei propri operatori a specifici corsi di formazione, con eventuale prova finale, per un numero massimo di 2 (due) giornate, organizzati dalla Provincia e articolati anche in relazione alla preparazione e all'esperienza dei partecipanti.

4. Il soggetto accreditato è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Disciplinare ed, in particolare alle seguenti disposizioni:

- Obblighi del Soggetto accreditato nei confronti della Provincia (art. 11);
- Obblighi di riservatezza e disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 12);
- Accesso al sistema informativo ICEF (art. 13);
- Obblighi di informazione al dichiarante (art. 14);
- Obblighi in materia di legalità e disposizioni Anticorruzione (art. 15).

Art. 4

OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia si impegna a:

a) rapportarsi con i soggetti accreditati attraverso un'unica struttura referente, individuata nell'Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa, con il compito di:

- comunicare ai soggetti accreditati l'avvio, le modalità ed i tempi di raccolta, di controllo e di trasmissione alle strutture provinciali competenti delle domande di interventi agevolativi e della relativa documentazione;
- coordinare, in collaborazione con le strutture competenti in materia fiscale e di semplificazione amministrativa, la risoluzione dei quesiti riferiti alle dichiarazioni ICEF;
- coordinare, in collaborazione con le strutture provinciali competenti, la risoluzione dei quesiti riferiti alle domande di agevolazione;
- curare, sul sito Internet dedicato all'ICEF, l'aggiornamento della raccolta della normativa, dei pareri di rilevanza generale, della modulistica e di ogni altro documento che possa riguardare l'indicatore ICEF;

b) permettere al soggetto accreditato di verificare, tramite l'estrazione di appositi report dal sistema informativo la cui struttura sarà concordata con i soggetti accreditati, i nominativi dei cittadini che si sono rivolti al soggetto accreditato stesso e che hanno effettivamente usufruito delle prestazioni erogate dalla Provincia, tramite la necessaria collaborazione delle strutture provinciali;

c) supportare il soggetto accreditato nelle note informative ai cittadini delle specifiche politiche di settore e

pubblicizzare adeguatamente l'elenco degli sportelli disponibili per ciascun soggetto accreditato, con i relativi giorni ed orari di apertura e specificando l'opportunità di fissare un preventivo appuntamento al fine di un espletamento ottimale del servizio;

d) mettere a disposizione dei soggetti accreditati senza oneri i dati contenuti nel sistema informativo elettronico provinciale e rilevanti per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 1 di questa Convenzione.

2. La Provincia si impegna ad attivare un Tavolo tecnico con i soggetti accreditati per discutere delle problematiche inerenti all'attuazione di questa convenzione.

Art. 5

COMPENSI

1. Per l'attività oggetto di questa Convenzione sono riconosciuti al Soggetto accreditato i compensi previsti dall'articolo 17 del Disciplinare.

Art. 6

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha durata dal __.07.2022 (____ luglio duemilaventidue) al 30.06.2024 (trenta giugno duemilaventiquattro). L'accreditamento e questa Convenzione possono essere prorogati dalla Provincia fino ad ulteriori due anni, previa accettazione da parte del Soggetto accreditato comunicata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa a mezzo posta elettronica certificata.

2. Qualora in detto periodo la Provincia modifichi i requisiti richiesti per l'accreditamento o la loro specificazione, l'accreditamento e questa Convenzione restano validi per il periodo massimo di un anno. Entro tale termine il Soggetto accreditato dovrà adeguare i propri requisiti alle predette modifiche.

Art. 7

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Fatto salvo il risarcimento per danni eventualmente subiti, L' Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa provvederà alla risoluzione di questa Convenzione nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del Disciplinare;

b) mancato adeguamento alla modifica dei requisiti tecnici disposta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Disciplinare;

c) mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3 di questa Convenzione;

d) addebito da parte del soggetto accreditato ai cittadini di tariffe, oneri o spese comunque denominati, per l'espletamento delle attività previste dal Disciplinare.

2. In ogni caso, prima di procedere alla risoluzione della Convenzione per i motivi di cui alle lett. da a) a d), l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa diffiderà il Soggetto accreditato a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Art. 8

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E DIRITTO DI RECESSO

1. In caso di cessazione dell'attività o di recesso unilaterale, il soggetto accreditato è tenuto a comunicare alla Provincia l'impossibilità o la non volontà di proseguire il rapporto contrattuale almeno 90 (novanta) giorni prima a mezzo posta elettronica certificata.
2. In caso di cessazione del rapporto con la Provincia per scadenza della convenzione, risoluzione, recesso unilaterale o cessazione dell'attività, il Soggetto accreditato sarà obbligato a restituire all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa i moduli cartacei delle dichiarazioni ICEF non ancora consegnate e ai soggetti erogatori degli interventi agevolativi i moduli cartacei delle domande di rispettiva competenza nonché procede alla cancellazione dai propri archivi informatici di eventuali copie di dichiarazioni o domande, dandone comunicazione rispettivamente all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa e ai soggetti erogatori degli interventi agevolativi. Inoltre, il Soggetto accreditato è tenuto a restituire le tavolette per la firma grafometrica ricevute a titolo di comodato gratuito.

Art. 9

COPERTURA ASSICURATIVA E PATRIMONIALE

1. La copertura assicurativa per danni che potrebbero essere arrecati alla Provincia o a terzi da errori materiali e/o inadempienze dei propri operatori sarà garantita dal Soggetto accreditato mediante la stipula di un'adeguata polizza assicurativa oppure dell'estensione alle attività previste da questa Convenzione, della copertura assicurativa per i servizi ISEE espletati dal Soggetto accreditato. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Art. 10

SPESE

1. Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Soggetto accreditato, salvo diversa previsione di legge.

Art. 11

CONTROVERSIE

1. Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie è quello di Trento e di conseguenza il Soggetto accreditato si impegna ad eleggere domicilio legale nell'ambito del foro stesso.

Art. 12

ONERI FISCALI

1. Gli oneri fiscali ed in particolare l'imposta di bollo inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Soggetto accreditato [*denominazione soggetto accreditato*], mentre l'IVA sul corrispettivo grava sulla Provincia Autonoma di Trento quale destinataria della prestazione.
2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 1, lettera B) della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131 e successive modificazioni, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Letto, accettato e sottoscritto.

[denominazione soggetto accreditato]

Il Legale Rappresentante

- [nominativo Legale rappresentante] -

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti contraenti dichiarano di aver attentamente esaminato, di conoscere e di accettare espressamente e di approvare in forma, mediante ulteriore firma digitale, specifica i seguenti articoli:

- art. 7 (Risoluzione della Convenzione);
- art. 8 (Cessazione dell'attività e diritto di recesso);
- art. 11 (Controversie).

[denominazione soggetto accreditato]

Il Legale Rappresentante

- [nominativo Legale rappresentante] -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il Dirigente

- [nominativo Dirigente Agenzia] -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.